



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Civile di Firenze

Sezione Quinta Civile – Sezione specializzata in materia di impresa

Il Collegio nella seguente composizione:

dott. Niccolo' Calvani Presidente

dott.ssa Linda Pattonelli Giudice

dott.ssa Laura Maione Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. RG 9516/2025 tra le parti:

Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. PARLATORE STEFANO e dall'avv. CAROLINA PIOVANO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio a Roma in via San Nicola di Tolentino 67, come da procura allegata telematicamente.

ATTRICE OPPONENTE

e

Controparte_1, rappresentata e difesa dall'avv. GIAN PAOLO STEFANELLI e dall'avv. NICLA PACELLA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio a Empoli in Via XI Febbraio 113, come da procura allegata telematicamente.

CONVENUTA OPPOSTA

OGGETTO: cause in materia di rapporti societari - Sez. Spec. Impresa – opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI

Attrice opponente: come in atti, prendendo atto ed accettando l'adesione all'eccezione di incompetenza in favore del Tribunale arbitrale chiedendo che il Tribunale voglia liquidare le spese legali tanto per la fase di merito quanto per quella cautelare come da nota spese depositata con le note del 10.11.2025 alle quali si riporta.

“Voglia il Tribunale di Firenze, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e conclusione e previo ogni opportuno accertamento o declaratoria, così giudicare:

A. in via preliminare e cautelare: sospendere, ricorrendone gravi motivi ex art. 649 c.p.c., immediatamente con provvedimento da emettere inaudita altera parte - ovvero previa fissazione di un'udienza ad hoc prima della prima udienza - la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 2141/2025, emesso in data 24 luglio 2025, dal Tribunale di Firenze, Giudice Dott.ssa Serena Alinari (R.G. n. 8424/2025) e notificato a Parte_1 insieme all'atto di precezzo, a mezzo posta elettronica certificata il 25 luglio 2025;

B. in via principale e nel merito: accogliere la presente opposizione a decreto ingiuntivo per tutto quanto esposto in narrativa e, per l'effetto, dichiarare la propria incompetenza a decidere la controversia per cui è causa per essere competente il Tribunale Arbitrale in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 35 del Contratto e, conseguentemente, annullare, revocare e comunque dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo n. 2141/2025, emesso in data 24 luglio 2025 dal Tribunale di Firenze, Giudice Dott.ssa Serena Alinari (R.G. n. 8424/2025) e notificato a Parte_1 a mezzo posta elettronica certificata il 25 luglio 2025;

C. in via subordinata e sempre nel merito: nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale rigettasse l'eccezione di incompetenza in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 35 del Contratto, accertare e dichiarare non dovuta la somma richiesta nel Decreto Inguntivo opposto anche per l'avvenuta

compensazione della stessa con le somme di cui la società opponente è creditrice nei confronti di Controparte_1 pari a complessivi Euro 1.480.000,00 - con riserva di migliore quantificazione in corso di causa - o con la diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia, anche in via equitativa e, pertanto, dichiarare l'illegittimità ed infondatezza della pretesa creditoria fatta valere, revocando il decreto ingiuntivo opposto.

D. in via istruttoria: riservato ogni mezzo istruttorio nei termini di cui all'art. 171-ter c.p.c.

E. in ogni caso: condannare Controparte_1
[...] , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla refusione, in favore di Parte_1 delle spese e competenze del presente di giudizio, oltre rimborso spese vive, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;

emettere ogni ulteriore statuizione dipendente e/o conseguente alle domande che precedono”.

Convenuta opposta:

“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni suesposte:

in via principale: preso atto dell'avvenuta adesione della convenuta opposta all'eccezione preliminare di incompetenza formulata da parte attrice in atto di citazione in opposizione in favore del Tribunale Arbitrale indicato in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 35 del Contratto dell'11/02/2022, con espressa rinuncia alle memorie di cui all'art. 171 ter cpc, dichiarare la propria incompetenza in favore del suddetto Tribunale con estinzione del presente procedimento di opposizione e compensazione delle spese di lite, anche della fase monitoria;

in via subordinata: nell'ipotesi in cui Codesto Tribunale non accogliesse l'eccezione di incompetenza sollevata dall'attrice opponente, e si ritenesse invece competente, questa difesa si riserva di esporre le proprie difese con le memorie ex art. 171 ter c.p.c.”.

FATTO E DIRITTO

Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2141/2025 emesso il 24.7.2025 col quale il Tribunale di Firenze le ha ingiunto di pagare immediatamente a [...]

Controparte_1 la somma di € 1.654.185,76, oltre interessi e spese di lite, a titolo di corrispettivo per Earn Out previsto nel contratto di cessione di quote sociali; infatti la parte ha riferito che l'opposta ha ottenuto la misura monitoria azionando il contratto preliminare di compravendita delle quote della neocostituita *Parte_2* sottoscritto dalle parti, con riferimento al prezzo pattuito e, in particolare, alle somme stabilite a titolo di Earn Out relativo al quinquennio 2022-2026.

A sostegno dell'opposizione l'attrice ha rilevato:

1. la nullità del decreto ingiuntivo attesa la sussistenza della clausola compromissoria di cui all'art. 35 del contratto del seguente tenore: *“Tutte le controversie derivanti dal presente Contratto o in relazione allo stesso saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Firenze da tre arbitri, nominati in conformità a tale Regolamento”*;

2. l'inesigibilità dell'intero importo portato dal decreto ingiuntivo, poiché le somme previste a titolo di Earn Out per le annualità 2025 e 2026 non sono ancora matureate e quindi allo stato non sono esigibili;

3. la compensazione con il credito vantato da *Parte_1* di € 1.480.000 a titolo di risarcimento del danno, per aver l'opposta prospettato una falsa e/o distorta rappresentazione della realtà che ha inciso sulla formazione della volontà negoziale dell'opponente, con la conseguenza che il credito ingiunto al netto delle somme non esigibili (€ 800.000) sarebbe comunque assorbito.

Costituendosi in giudizio *Controparte_2* ha aderito all'eccezione di competenza arbitrale avanzata dall'opponente, chiedendo la compensazione delle spese.

La causa è stata istruita sulle sole produzioni documentali delle parti.

In corso di causa è stato aperto un sub procedimento avente a oggetto l'istanza di cui all'art. 649 c.p.c. che è stata accolta.

Con decreto del 5.11.2025 il GI, preso atto della posizione comune delle parti in ordine alla competenza arbitrale, ha fissato una udienza interlocutoria prima della decorrenza dei termini per il deposito delle memorie integrative per verificare la possibilità di una definizione più celere del contenzioso.

All'udienza dell'11.11.2025 i procuratori delle parti, dopo aver rinunciato sia ai termini per memorie integrative che a quelli per gli scritti conclusivi, hanno precisato le conclusioni e hanno chiesto che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione.

*** *** ***

1. L'eccezione di compromesso è fondata e deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

L'art. 35 del contratto di compravendita di quote sociali (doc. 3 fasc. oppONENTE) contiene una clausola compromissoria del seguente tenore letterale: *“Tutte le controversie derivanti dal presente Contratto o in relazione allo stesso saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Firenze da tre arbitri, nominati in conformità a tale Regolamento. Gli arbitri decideranno secondo diritto. Il procedimento arbitrale avrà sede a Firenze e si svolgerà in lingua italiana. Qualsiasi controversia derivante dal o relativa al presente Contratto che sia per Legge riservata alla competenza dell'Autorità Giudiziaria sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Firenze”.*

La presente controversia, avendo a oggetto la richiesta di pagamento di parte del prezzo della cessione previsto dal contratto a mezzo di corresponsione dell'importo di Earn Out (art. 4 contratto), rientra senza dubbio nel novero di quelle devolute alla cognizione degli arbitri dalla suddetta clausola. In ogni caso, l'art. 808 *quater* c.p.c. dispone che *“nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza*

arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce”.

In effetti poi le parti concordano nella attrazione della presente controversia alla cognizione degli arbitri.

2. Ciò posto occorre stabilire il carattere rituale o irrituale dell’arbitrato, tenuto conto delle diverse conseguenze sul piano processuale. A tal proposito, la clausola compromissoria va interpretata alla stregua dei normali canoni ermeneutici ricavabili dall’art. 1362 c.c., tenendo presente che nell’arbitrato rituale le parti vogliono ottenere un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’art. 825 c.p.c., mentre nell’arbitrato irrituale esse intendono affidare all’arbitro la soluzione di controversie attraverso lo strumento della determinazione contrattuale (art. 808 *ter* c.p.c.), mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro volontà (Cass. Sez. I, 5.7.2023, n. 18973; Cass. Sez. I, 4.3.2019, n. 7189; Cass. Sez. I, 18.11.2015, n. 23629).

Nel caso di specie l’utilizzo dell’espressione “*decideranno secondo diritto*”, unitamente al fatto che costituisce principio di diritto pacifico quello per cui il dubbio sull’interpretazione dell’effettiva volontà dei contraenti va risolto a favore della ritualità dell’arbitrato (cfr. Cass. sez. II, 19.7.2023, n. 21329; Cass. sez. I, 7.8.2019, n. 21059; Cass. Sez. I, 7.4.2015, n. 6909), consente di qualificare l’arbitrato come rituale.

3. Ciò chiarito, reputa il Collegio di dover dare seguito all’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui “*se è vero che il giudice ordinario è sempre competente ad emettere decreto ingiuntivo nonostante l’esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio, tuttavia, quando sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo si instaura il normale procedimento di cognizione e, se il debitore eccepisce la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nel compromesso e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice precedentemente adito, il quale deve revocare il decreto ingiuntivo e rinviare le*

parti davanti al collegio arbitrale ovvero all’arbitro unico, secondo i cast” (ex multis Cass. Sez. VI, 24.9.2021, n. 25939).

In particolare, secondo l’orientamento della giurisprudenza prevalente, meritevole di essere condiviso, in caso di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, non trova applicazione l’art. 38, comma II, c.p.c., talché il giudice dell’opposizione non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, ma deve dichiarare l’incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, regolando le spese di lite (tra le altre, Trib. Torino, Sez. I, 5.3.2020, n. 24209; Cass. sez. VI, 17.10.2016, n. 20935; Cass. Sez. I, 26.1.2016, n. 1372; Cass. Sez. VI, 22.5.2015, n. 10563; Cass. Sez. III, 11.7.2006, n. 15720).

Per quanto concerne la forma del provvedimento, ritiene il Collegio che la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e la sua revoca richiedono la pronuncia di una sentenza; d’altra parte, il provvedimento di dichiarazione dell’incompetenza non è una decisione solo sulla competenza, bensì presenta un duplice contenuto di accoglimento in rito dell’opposizione e di caducazione per nullità del decreto (Cass. sez. VI, 10.6.2019, n. 15579; Cass. sez. VI, 21.8.2012, n. 14594).

Ciò posto, tenuto conto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 819 *ter*, comma II, c.p.c. nella parte in cui escludeva l’applicabilità dell’art. 50 c.p.c. ai rapporti tra arbitrato e processo, deve essere assegnato alle parti un termine per la riassunzione della controversia dinanzi agli arbitri (Corte Cost. sent. n. 223/2013).

4. Quanto alle spese di lite, se è vero che, pur in presenza di clausola arbitrale, l’opposto, laddove interessato a ottenere un provvedimento monitorio, non poteva che chiedere al giudice ordinario l’emissione di un decreto ingiuntivo, è pur vero che facendo ciò ha assunto il rischio che la controparte proponesse una opposizione sollevando anche l’eccezione avente ad oggetto la sussistenza della clausola compromissoria, con ciò quindi rendendo fondato uno dei motivi di opposizione.

Per tali ragioni si ritiene che le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 come modificato dal DM 147/22 facendo applicazione dei parametri prossimi ai medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per quella decisoria essendosi risolta nella sola discussione orale, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi e del rimborso di spese vive non richieste dalla parte nella notula depositata, tenuto conto del valore della causa, delle attività espletate e delle questioni trattate, debbano essere poste a carico dell'opposta.

Non si reputa di dover far luogo alle maggiorazioni richieste in nota spese dall'opponente, né con riferimento alla urgenza né con riguardo alla presenza di difese manifestamente fondate: quanto al primo aspetto, si osserva che la liquidazione operata tiene già conto delle attività difensive della parte in ragione delle tempistiche con le quali è stato dato avvio al procedimento; quanto al secondo profilo, l'ottavo comma dell'art. 4 DM 55/2014 trova la propria *ratio* nell'accoglimento della domanda sulla base di questioni che sono risultate manifestamente fondate, sicché le difese che la parte ha dovuto spiegare in relazione alle argomentazioni della controparte possono determinare un aumento del compenso, che invece non pare operabile nel caso di specie in cui a fronte dei motivi di opposizione al decreto ingiuntivo, l'opposta ha aderito all'eccezione di compromesso, non rendendo necessarie ulteriori difese dell'opponente.

Infine, non si ritiene debba procedersi a un'autonoma liquidazione delle spese dell'incidente cautelare avente a oggetto l'istanza *ex art. 649 c.p.c.* trattandosi di procedimento in corso di causa le cui spese sono già ricomprese nella liquidazione effettuata.

P. Q. M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:

- 1) dichiara l'incompetenza del Tribunale di Firenze, essendo competenti gli arbitri,

2) revoca il decreto ingiuntivo n. 2141/2025 emesso dal Tribunale di Firenze in data 24.7.2025,

3) assegna il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione per la riassunzione della causa dinanzi agli arbitri,

4) condanna Controparte_I

[...] a rifondere a Parte_I le spese di lite liquidate in € 15.000,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario sul compenso, oltre IVA e CPA.

Così deciso a Firenze nella Camera di Consiglio del 14.11.2025 su relazione della dott.ssa Laura Maione.

Il giudice estensore

dott.ssa Laura Maione

Il Presidente

dott. Niccolo' Calvani